



S T A T U T O

DEL

COMUNE

DI

POGGIBONSI

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27 giugno 1991, divenuta esecutiva il 30 ottobre 1991;
- modificato con deliberazione Consiliare n. 100 del 18 settembre 1991 divenuta esecutiva il 30 ottobre 1991 ;
- modificato con deliberazione Consiliare n. 13 del 7 marzo 1995 ;
- testo sottoposto a revisione generale (D.Lgs. 18\08\2000 n. 267 art. 1) con deliberazione Consiliare n 20 del 29 marzo 2001.
- modificato con deliberazione Consiliare n. 33 del 22/04/2005.
- modificato con deliberazione Consiliare n. 81 del 22/07/2013
- modificato con deliberazione Consiliare n. 60 del 29/07/2014

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART.2 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE.....	5
ART.3 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	5
ART. 4 – PARI OPPORTUNITÀ.....	6
ART. 5 - TUTELA DELLA SALUTE.....	6
ART. 6- TUTELA DELL' AMBIENTE E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E CULTURALE.....	6
ART. 7 – SVILUPPO TERRITORIALE ED URBANISTICO	7
ART. 8 – TUTELA DELLA PACE	7
ART.9 - PROGRAMMAZIONE E COLLABORAZIONE	7
ART. 10 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE, STEMMA.....	7
ART. 11 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	8

TITOLO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 12 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	8
ART. 13 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 14 - DIRITTO DI INTERVENTO	9
ART. 15 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.....	9
ART. 16 - ESCLUSIONI.....	9
ART. 17- OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI	9
ART. 18 - DIRITTO DI ACCESSO	9
ART. 19 - DIRITTO DI INFORMAZIONE.....	10

CAPO II - LA PARTECIPAZIONE

ART. 20 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	10
ART. 21- DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO.....	10
ART. 22 - CONSULTAZIONI.....	11
ART. 23 - ISTRUTTORIA PUBBLICA	11
ART. 24 - CONSULTE COMUNALI	11

ART. 25 - POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI.....	12
ART. 26 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	12
ART. 27 - ARCHIVIO DELLA PARTECIPAZIONE	12
ART. 28 - REFERENDUM	12
CAPO III - TUTELA CIVICA	
ART.29 - IL COLLEGIO DELLA TUTELA CIVICA	14
TITOLO III - ORDINAMENTO	
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	
ART. 30 - CONSIGLIO COMUNALE	14
ART. 31 - DIMISSIONI E DECADENZA.....	15
ART. 32 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA	15
ART. 33 - LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE	15
ART.34 - GRUPPI CONSILIARI	16
ART. 35 - COMMISSIONI CONSILIARI	16
ART.36 - CONSIGLIERI.....	17
ART.37 - PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ED ASSOCIATIVA DEI CONSIGLIERI....	17
ART. 38 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	17
ART.39 - CONSIGLIERE AGGIUNTO	18
ART. 40 -SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI	18
ART. 41 -LA GIUNTA COMUNALE.....	19
ART. 42 - IL SINDACO	19
ART. 43 -PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ED ASSOCIATIVA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.....	21
ART. 44 - VICE SINDACO	21
ART. 45- DURATA E CESSAZIONE DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.....	21
ART. 46 -MOZIONE DI SFIDUCIA	21
ART. 47- DELEGHE	22
ART. 48 -REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA	22
CAPO II	
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE	
ART. 49- PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE.....	22
ART.50 - PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA	23
ART. 51- DIRETTORE GENERALE	23

ART. 52- IL SEGRETARIO GENERALE.....	23
ART. 53- DIRIGENTI.....	23
ART.54 - CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE	24
TITOLO IV	
SERVIZI	
ART. 55- SERVIZI LOCALI.....	24
ART.56- COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO	24
TITOLO V	
FORME DI ASSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE	
ART. 57 - ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI.....	25
TITOLO VI	
FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE	
ART.58 - AUTONOMIA FINANZIARIA	25
ART. 59 - CONTROLLO DI GESTIONE.....	25
ART.60- REVISORI DEI CONTI.....	26
ART.61- SERVIZIO DI TESORERIA	26
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 62 - VERIFICA STATUTARIA.....	27
ART. 63 - REGOLAMENTI.....	27
ART. 64 - FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE	27

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il Comune di Poggibonsi è ente autonomo secondo quanto previsto dalla Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, e del presente Statuto.
2. E' titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite dalle leggi nazionali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Ha potestà normativa, che esercita nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
4. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità. Persegue l'obiettivo delle pari opportunità fra i sessi. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria e tributaria.

Art.2 - Partecipazione ed informazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini e degli organismi di partecipazione all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
2. Per cittadini si intendono:
 - a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Poggibonsi
 - b) gli italiani,
 - c) gli stranieri con regolare permesso di soggiorno
 - d) gli apolidi
 - e) i cittadini della Unione Europea.
3. Riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali ivi compresa la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati. A tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Art.3 - Sviluppo economico e sociale

1. Il Comune, nel rispetto delle compatibilità ambientali, promuove lo sviluppo sociale ed economico, in accordo con la programmazione nazionale e regionale; persegue il fine della piena occupazione e di un miglioramento della qualità della vita, promuovendo i valori della dignità e centralità della persona, facendo proprio il concetto di sviluppo sostenibile.
2. Favorisce lo sviluppo economico e sociale ed in particolare persegue tali obiettivi favorendo le forme associative e di autogestione fra lavoratori, consorzi ed imprese, sia attraverso la promozione di servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto sia mediante le attività di programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

Art. 4 – Pari Opportunità

1. Il Comune di Poggibonsi garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, promuovendo la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi collegiali non elettivi del Comune e in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.¹
2. Allo scopo di favorire l'attuazione della pari opportunità fra uomini e donne, il Comune di Poggibonsi ha costituito il Centro per le Pari Opportunità, mediante convenzione fra i comuni della Val D'Elsa.

Art. 5 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Tutela la salute anche attraverso la programmazione e la gestione dei relativi servizi a carattere sovracomunale.

Art. 6- Tutela dell' ambiente e del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale

1. Il Comune persegue l'obiettivo della conservazione e difesa dell'ambiente attuando, nell'ambito delle proprie competenze, piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico. In questo ambito si dota di tutti gli strumenti di programmazione, indirizzo, controllo e gestione utili al raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Comune riconosce l'acqua come bene comune e patrimonio dell'umanità e ne garantisce l'accesso come diritto inalienabile individuale e collettivo.²
3. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
4. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali e favorisce l'incontro con le altre culture. Incoraggia e sostiene lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ed ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.

¹ comma così modificato con deliberazione CC n. 81 del 22/07/2013

² comma così introdotto con deliberazione CC n. 81 del 22/07/2013

Art. 7 – Sviluppo territoriale ed urbanistico

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
2. Al fine di rendere effettivo e qualificato il diritto all'abitazione, nell'ambito delle proprie competenze e della disponibilità delle proprie risorse, promuove iniziative tese alla realizzazione di piani equilibrati di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Predispone idonei strumenti per l'attuazione di un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo ai limiti di sostenibilità ambientale.

Art. 8 – Tutela della pace

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti umani sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace il diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine promuove iniziative per diffondere tra i cittadini una cultura di pace.

Art.9 - Programmazione e collaborazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e gli altri Enti Locali sono informati ai principi di collaborazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

Art. 10 - Elementi distintivi: territorio, sede, stemma

1. La sede del Comune è in Poggibonsi Piazza Cavour n.2
2. Il territorio del Comune comprende il capoluogo, che costituisce la città di Poggibonsi e gli altri insediamenti delle zone extraurbane.
3. Lo stemma del Comune di Poggibonsi raffigura un leone d'oro rampante armato e linguato di rosso come descritto nel D.P.C.M. 6 febbraio 1961. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinate da norme regolamentari.

Art. 11 - Pubblicità e trasparenza

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità e trasparenza e della massima conoscibilità.
2. Nel palazzo comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Generale, avvalendosi degli uffici, cura la pubblicazione degli atti.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 12 - Avvio del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato ai destinatari dell'atto, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale, purché individuati o facilmente individuabili.
2. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i procedimenti relativi a provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e tutti i procedimenti in cui sussistono particolari e motivate esigenze di celerità.

Art. 13 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La comunicazione, di cui all'articolo precedente è personale ed inviata dal responsabile del procedimento contestualmente all'avvio stesso. Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione può ricorrere ad idonee forme di pubblicità stabilite nel regolamento.
2. Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi stabiliti nell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Gli uffici ed i responsabili di ciascun procedimento, ove non sia già direttamente stabilito dalla legge, sono individuati con apposito atto amministrativo.

Art. 14 - Diritto di intervento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 15 - Diritti degli interessati agli atti amministrativi

1. I soggetti che ricevono comunicazione dell'avvio del procedimento e coloro che sono intervenuti possono:
 - a) prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) presentare memorie scritte e documenti purché pertinenti al procedimento stesso.
2. Le memorie scritte ed i documenti di cui alla lettera b) devono essere valutati dall'Amministrazione secondo le modalità stabilite nel regolamento di partecipazione.
3. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 16 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione degli artt. 12, 13, 14, 15 i procedimenti relativi all'emanazione di norme regolamentari, di atti amministrativi di carattere generale e di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 17- Obbligo di motivazione degli atti

1. Il responsabile o l'organo che emette l'atto deve obbligatoriamente motivarlo anche con riferimento alle eventuali audizioni, memorie e documenti presentati.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Art. 18 - Diritto di accesso

1. A chiunque vi abbia interesse è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente secondo le modalità definite dal regolamento.³
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie di atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

³ comma così modificato con deliberazione CC n. 81 del 22/07/2013

Art. 19 - Diritto di informazione

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici, con le limitazioni ivi previste.⁴
2. Il Comune si avvale di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

CAPO II - LA PARTECIPAZIONE

Art. 20 - Libere forme associative e organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione democratica dei cittadini, singoli o associati. La materia sarà disciplinata nel regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Il Comune promuove e favorisce le forme democratiche di associazionismo garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi ed organismi.
3. E' istituito apposito Albo dove vengono iscritti, a richiesta, gli organismi associativi che operano nel Comune. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
4. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente Statuto e devono altresì dimostrare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, il perseguimento di scopi di ordine sociale, la democraticità della loro struttura e delle forme di decisione.
5. Allo scopo di valorizzare le forme associative, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti nell'Albo possono essere assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che sono contenuti in apposite norme regolamentari.

Art. 21- Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'Albo:
 - a) vengono consultate, secondo i criteri le modalità e le procedure previste nel presente Statuto e nel regolamento di partecipazione, su questioni riguardanti le specifiche materie oggetto delle rispettive attività;

⁴ comma così modificato con deliberazione CC n. 81 del 22/07/2013

- b) possono ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività promosse ed organizzate dalle stesse;
 - c) possono accedere alla struttura, ai beni ed ai servizi comunali, secondo le modalità previste dai regolamenti.
2. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo, possono partecipare, secondo i criteri e le modalità previste nel regolamento, alla gestione di servizi comunali, quali impianti sportivi, culturali, ricreativi, sociali ed educativi.
 3. L'eventuale concessione di contributi, beni e la gestione di servizi da parte dell'Amministrazione Comunale deve comunque derivare dalla presentazione di progetti finalizzati rivolti agli interessi della collettività.

Art. 22 - Consultazioni

Il Consiglio e la Giunta Comunale possono consultare gli organismi associativi su materie oggetto delle loro attività, con le modalità previste dal regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Art. 23 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il consiglio comunale su proposta della giunta o di un quinto di consiglieri o almeno tre capigruppo del consiglio; l'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 cittadini.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.
4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art. 24 - Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali.
2. Le consulte sono formate dal Sindaco o suo delegato e da rappresentanti del consiglio comunale, scelti in modo da assicurare la rappresentatività dei gruppi di minoranza, rappresentanti delle associazioni, delle libere forme associative iscritte all'albo comunale e da cittadini esperti nelle materie di competenza delle consulte medesime.
3. Il regolamento di partecipazione stabilisce le modalità di formazione e funzionamento.

Art. 25 - Poteri delle consulte comunali

1. Le consulte, nelle materie di competenza, possono:
 - a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
 - b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

Art. 26 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini possono esporre al Sindaco comuni necessità, sollecitare interventi su questioni di interesse generale, chiedere l'adozione di provvedimenti e ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, oppure presentare al sindaco o al Consiglio petizioni e proposte di adozioni, secondo le procedure stabilite in apposito regolamento che fissa anche i tempi e le modalità delle risposte.
2. Il Regolamento stabilisce le materie, le modalità di presentazione e di informazione, i criteri ed i tempi delle risposte, riguardanti le petizioni e le proposte di iniziativa popolare.

Art. 27 - Archivio della partecipazione

1. L'Amministrazione comunale, è tenuta a curare la raccolta, sistemata in ordine cronologico di tutte le interrogazioni, petizioni e proposte di iniziativa popolare e dei conseguenti pareri degli organi e dei responsabili degli uffici competenti. Tale raccolta dovrà essere di facile accesso per tutti coloro che abbiano interesse a prenderne visione.

Art. 28 - Referendum

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale possono essere indetti referendum propositivi, consultivi e referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti già adottati.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) sulle norme statutarie;
 - b) in materia di bilancio, tributi locali e tariffe;
 - c) in materia di espropri;
 - d) sugli strumenti urbanistici e Piano Regolatore Generale;
 - e) per nomine, elezioni, designazioni e revoche;
 - f) per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - g) per materie che sono già state oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio.
3. Non possono essere indetti referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
4. Sono titolari del potere di iniziativa e del diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini residenti nel Comune di Poggibonsi, maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.

5. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo chiaro, conciso ed univoco tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
6. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno 2000 cittadini, come definiti nel precedente comma 4. Quelli abrogativi e propositivi su richiesta di almeno 2.000 cittadini come definiti nel precedente comma 4.
7. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
8. Nei referendum consultivi e propositivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori; il discostamento dalle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. Il risultato del referendum consultivo e propositivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
10. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperti eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti, all'inizio del mandato amministrativo in modo che ne sia garantita la più ampia rappresentatività. Il giudizio di ammissibilità degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme.
11. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, così come individuati dal Regolamento.
12. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
13. Non può essere indetta più di una consultazione referendaria ogni anno.

CAPO III - TUTELA CIVICA

Art.29 - Il Collegio della tutela civica

1. La tutela civica è uno dei potenziali rimedi a disposizione dei soggetti interessati, diretto a risolvere eventuali controversie inerenti atti amministrativi del Comune, prima che vengano esperiti i rimedi previsti dall'ordinamento generale, che non sostituisce gli strumenti giurisdizionali o amministrativi posti a diretta tutela dei cittadini⁵.
2. La tutela civica è affidata al Collegio della tutela civica, considerato a tutti gli effetti come Commissione Consiliare permanente. Al Collegio partecipa di diritto il Segretario Generale.
3. Il regolamento per l'istituzione del Collegio della tutela civica detta le norme sui termini, organizzazione e funzionamento del Collegio stesso.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 30 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo,
2. Esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi della attività dell'Ente ai quali si uniforma l'attività degli organi dell'Amministrazione.
3. L'attività degli organi dell'Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti adottati dal Consiglio Comunale, di cui al comma precedente, aventi valore di direttiva
4. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare. Essi possono indicare gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività del Comune il regolamento disciplina le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi.
6. Il consiglio comunale adotta gli atti per la definizione degli indirizzi per la motivata nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, Fondazioni, aziende, istituzioni, consorzi e società associazioni o altre forme di partecipazione nonché la motivata

⁵ comma così modificato con deliberazione CC n. 60 del 29/07/2014

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società ad essi espressamente riservate dalla legge e per le quali non sia prevista la competenza del Sindaco, in modo che sia garantita, per quanto possibile, la rappresentanza di genere.⁶ In considerazione della particolare importanza è ammessa la partecipazione di Consiglieri, Assessori o Sindaco a cariche, organi e l'assunzione di incarichi operativi in Fondazioni, associazioni o altre forme di partecipazione che operano in ambiti sociali, di pari opportunità, di tutela di diritti, di promozione o culturali di cui fa parte l'Ente⁷.

7. Il consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento, attraverso le quali dotarsi di servizi, attrezzature, strutture e risorse finanziarie, nei limiti della disponibilità di Bilancio.

Art. 31 - Dimissioni e decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolate dalla legge. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 4 sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
3. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.

Art. 32 - Insediamento e durata in carica

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata, nei modi e termini di legge, dal sindaco. E' presieduta dal consigliere anziano per:
 - a) la convalida degli eletti;
 - b) per la elezione del presidente e vice presidente del consiglio.
2. E' presieduta dal Presidente del Consiglio per la presa d'atto della nomina della giunta comunale da parte del sindaco.
3. La durata in carica del Consiglio Comunale è regolata dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 33 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio, il Sindaco presenta allo stesso, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti diretti alla realizzazione del programma di governo nel corso del mandato.

⁶ comma così modificato con delibera CC n. 81 del 22/07/2013 e con delibera CC n. 60 del 29/07/2014.

⁷ periodo aggiunto con deliberazione CC n. 60 del 29/07/2014

2. Ciascun Consigliere concorre alla definizione delle linee programmatiche, formulando indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, secondo le modalità ed i termini indicati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, quando, con cadenza annuale e comunque entro il 30 giugno, si provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche.
4. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso del mandato le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Il documento contenente le linee programmatiche e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 30 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.
6. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del Consiglio.

Art.34 - Gruppi Consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari ed istituisce la Conferenza dei Capigruppo con la precipua funzione di organizzare e programmare i lavori del Consiglio Comunale.
2. Dell'avvenuta costituzione di un gruppo e della nomina del capo-gruppo è data comunicazione al Segretario Generale, Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Art. 35 - Commissioni Consiliari

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale, le Commissioni Permanenti con funzioni referenti, di controllo, di garanzia, consultive ed eventualmente redigenti secondo le previsioni del regolamento.
2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi con criterio proporzionale in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo e attribuendo ad ogni componente un voto proporzionale alla forza politica che rappresenta.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
4. Nei casi contemplati dal regolamento le Commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini e inchieste con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazioni utili all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
5. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo o di garanzia, individuate dal regolamento.

Art.36 - Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento del consiglio, che disciplinerà, altresì, le modalità di iniziativa e di accesso, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del giorno e risoluzioni.
4. I consiglieri cessati per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
5. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione all'adozione di provvedimenti.
6. Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
7. A richiesta del consigliere interessato, il gettone di presenza verrà trasformato in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

Art.37 - Pubblicità della situazione economica ed associativa dei Consiglieri⁸

1. I Consiglieri, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicità richiesti dalle disposizioni normative vigenti e nelle forme ivi disciplinate.
2. Le forme e modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite mediante l'adozione di appositi provvedimenti di disciplina.

Art. 38 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale e ne promuove il collegamento con gli enti pubblici e privati, le forze sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale, nel proprio seno, nella prima adunanza, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con voto palese. Con lo stesso provvedimento e procedura, è eletto il Vice- Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle funzioni di cui al successivo comma 8. Il Presidente o il Vice Presidente sono eletti in modo che, di norma, siano rappresentate le minoranze presenti in Consiglio Comunale.

⁸ così modificato con deliberazione CC. n. 81 del 22/07/2013

3. La carica di Presidente e Vice-Presidente è compatibile con quella di capo-gruppo consiliare, a condizione che il gruppo di appartenenza sia costituito da un solo consigliere⁹.
4. Il Presidente ed il Vice-Presidente rassegnano le dimissioni dalla carica al Consiglio Comunale, che provvede alla loro sostituzione con le modalità di elezione sopra richiamate.
5. Il Presidente ed il Vice-Presidente, possono essere revocati dalla carica, in qualsiasi momento, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su motivata richiesta espressa da 1/3 dei Consiglieri.
6. Sulla base delle norme statutarie il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, disciplinandone i lavori secondo apposito regolamento.
7. Al Presidente ed al Vice Presidente è assicurato dagli uffici comunali il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'esercizio delle loro funzioni.
8. Nei casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art.39 - Consigliere aggiunto

1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti in rappresentanza degli stranieri indicati all'art. 2, comma 2 lett.c), che abbiano compiuto il 18° anno di età e residenti nel Comune. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, avvengono, di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. In sede di prima attuazione esse hanno luogo entro i termini indicati nel regolamento stesso.
2. Il numero dei Consiglieri Aggiunti non può essere superiore a tre.
3. I Consiglieri aggiunti possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale – senza diritto di voto – con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti con voto consultivo.
4. Le disposizioni di cui all'art.36 si estendono ai Consiglieri Aggiunti, con esclusione di quanto previsto dal comma 7.

Art. 40 -Svolgimento dei lavori consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi nei quali secondo la legge e il regolamento devono essere segrete.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salva diversa disposizione di legge.
3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

⁹ comma così modificato con deliberazione CC. n. 60 del 29/07/2014

4. Il Segretario Generale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute; ove sia obbligato ad astenersi, è sostituito da un consigliere nominato dal Presidente.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 41 -La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del comune nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, adottando tutti gli atti ad essa attribuiti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. La Giunta è costituita dal Sindaco e un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.¹⁰.
3. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori.
4. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
5. Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
6. La Giunta:
 - a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 42 - Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'ente ed esercita tutte le funzioni ad esso riservate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
 - b) riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;

¹⁰ comma così modificato con deliberazione C.C. n. 81 del 22/07/2013

- c) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - d) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - e) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Vice Segretario Generale e i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente;
 - f) può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
 - g) può richiedere al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti siano illegittimi, o al Direttore generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario generale o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
 - h) stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
 - i) riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno;
 - j) convoca i comizi per i referendum previsti dall' art. 29 del presente Statuto;
 - k) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende, ed istituzioni, società per azioni e società a responsabilità limitata, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, garantendo, per quanto possibile, nell'ambito delle designazioni di competenza la rappresentanza di genere¹¹.
 - l) può assumere, ove tali compiti non siano delegati ad altri amministratori , cariche dentro Fondazioni o soggetti privati in diritto pubblico, nel rispetto delle normative di settore¹².
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzarli alle esigenze degli utenti.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.

¹¹ Così modificato con deliberazione C.C. n. 81 del 22/07/2013

¹² paragrafo aggiunto con deliberazione CC. n. 60 del 29/07/2014

4. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 43 -Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco e degli Assessori

1. Al Sindaco ed agli Assessori si applicano disposizioni stabilite dall'art. 37.¹³

Art. 44 - Vice Sindaco

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta Comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice-Sindaco ad un Assessore.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice-Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 45- Durata e cessazione della Giunta e degli Assessori

1. La Giunta Comunale dura in carica fino all'insediamento della nuova Giunta.
2. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni, decadenza o revoca.
3. Nei casi di cessazione dalla carica di singoli Assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio.
4. Si ha decadenza della Giunta Comunale nei casi previsti dall'art. 43, comma 3, nonché nell'eventualità di scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 46 -Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

¹³ Così modificato con deliberazione C.C. n. 81 del 22/07/2013

Art. 47- Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge e dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo.

Art. 48 -Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra dirigenti o tra dirigenti e funzionari responsabili dei servizi sprovvisti di dirigente, sono decisi con provvedimento della Direzione Generale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Direttore Generale esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita Commissione, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra assessori sono risolti dal Sindaco.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

CAPO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

Art. 49- Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività ed in funzione del più ampio decentramento. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.
2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.
3. Il Comune di Poggibonsi nello svolgimento delle proprie attività assicura la circolazione delle conoscenze e informazioni anche tramite sistemi informativo – statistici

Art.50 - Personale e dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 51- Direttore generale

1. Il Sindaco, nel rispetto della normativa vigente, può nominare un Direttore generale secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.¹⁴
2. Il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Spetta al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali ad eccezione del Segretario generale.

Art. 52- Il Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 53- Dirigenti

1. Ai dirigenti spetta la rappresentanza legale dell'ente, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di governo adottati dal Consiglio comunale o loro espressamente attribuiti per disposizione di legge, ivi compresi anche l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni normative, regolamentari o a ordinanze.
2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.
3. I dirigenti promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere.

¹⁴ comma così modificato con deliberazione CC. n. 81 del 22/07/2013

Art.54 - Conferimento responsabilità dirigenziale

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in qualunque momento.
3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.
4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.
5. Annualmente il Sindaco comunica al Consiglio, anche dentro documenti di programmazione generale, lo stato della dirigenza di ogni tipologia con specifico riferimento a ciascun settore o unità di progetto, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze dei servizi, ed ogni altro elemento utile a tale organo per l'esercizio dei propri poteri di indirizzo e controllo.¹⁵

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 55- Servizi locali

1. Compete al Consiglio Comunale, nel rispetto degli strumenti di programmazione, determinare le forme di gestione dei servizi pubblici locali nell'ambito di quelle previste dalla legge, valutandone l'opportunità in riferimento alle dimensioni economiche del servizio stesso.
2. L'erogazione dei servizi pubblici, attraverso qualsiasi forma di gestione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
3. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

Art.56- Commissione consiliare permanente di controllo

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, società a responsabilità limitata, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.

¹⁵ comma così modificato con deliberazione CC. n. 81 del 22/07/2013

3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE

Art. 57 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la realizzazione di interventi, opere e programmi

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché alle opere, ai programmi ed agli interventi da realizzare.

TITOLO VI

FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

Art.58 - Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità e i criteri, circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o servizio conseguano una particolare utilità. Le compartecipazioni dovranno essere stabilite prima della realizzazione degli interventi e saranno corrisposte dagli interessati all'atto di ammissione alla fruizione in via particolare dell'opera o del servizio.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplina tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 59 - Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il

conto consuntivo e gli altri documenti contabili vengono corredati della documentazione che consente una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità devono essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili dei servizi devono periodicamente riferire al Segretario Generale e/o al Direttore Generale circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti, con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio Comunale conosce con cadenza annuale le conclusioni del predetto controllo ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Art.60- Revisori dei Conti

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, impulso proposta e garanzia. Sono altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli Organi politici e burocratici del Comune e i Revisori.
2. Il regolamento di contabilità disciplina altresì le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di Revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e prevede le modalità di revoca e di decadenza dei revisori estendendo a questi, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci Revisori delle società per azioni.
3. Oltre alle funzioni ad essi spettanti per legge, potranno essere attribuite ai revisori ulteriori funzioni finalizzate alla collaborazione con organi e strutture dell'ente, nell'ambito della specifica professionalità dell'organo di revisione.

Art.61- Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ai soggetti abilitati per legge al servizio stesso.
2. Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sono definite in apposita convenzione, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Verifica statutaria

1. Alla Commissione Permanente Statuto e Regolamenti compete la verifica dello stato di attuazione dello Statuto, della predisposizione dei relativi regolamenti, nonché la proposta di adeguamento delle norme statutarie alle sopravvenute modifiche normative.

Art. 63 - Regolamenti

1. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto
2. Con regolamento comunale sono stabilite, in conformità ai principi di legge, le sanzioni pecuniarie da applicare alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze dell'ente ed i criteri direttivi inerenti il procedimento sanzionatorio.¹⁶

Art. 64 - Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario Generale emettere direttive ed istruzioni di applicazione di disposizioni di leggi, norme statutarie e regolamentari.

¹⁶ Così modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 22/04/2005